N° PAP-04678-2026
Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 10/11/2026 al 25/11/2026
L'incaricato della pubblicazione
VITO NUNZIO VITULLO

CITTA' DI MATERA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE RCG N° 3431/2026 DEL 10/11/2026

N° DetSet 199/2026 del 10/11/2026

Dirigente: GIUSEPPE GAUDIANO

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l'individuazione di un operatore economico cui affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di revisione delle Previsioni Generali del Recupero (PGdR) comprensivo di VAS

Documento di Consultazione

ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente GIUSEPPE GAUDIANO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto _____
in qualità di _____
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 3431/2026, composta da n°..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Matera, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da co[illegible] a cura del Soggetto Autorizzato

Firmato da: VITULLO VITO NUNZIO
Data : 10/11/2026 10:50:11
Issuer : Namirial CA Firma Qualificata

OGGETTO: Approvazione dell'avviso pubblico per la "*Manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione di un operatore economico cui affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio di revisione delle Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi, in attuazione della L. n. 771/1986, comprensivo di VAS Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Lgs.152/2006 e s.m.i.*"

IL DIRIGENTE

Premesso che

- il Comune di Matera si è dotato delle Previsioni Generali del Recupero dei Rioni Sassi (PGdR), in attuazione della L. n. 771/1986, adottate con D.C.C. n. 38 dell'11/05/2006 e approvate con D.C.C. n. 83 del 27/11/2012;
- si rende necessario procedere alla revisione e all'aggiornamento di tale strumento, coordinandolo con il quadro normativo sopravvenuto, nonché alla predisposizione degli atti per la verifica di assoggettabilità e l'eventuale VAS ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
- a tal fine l'Amministrazione intende espletare un'indagine di mercato per individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio;

Visto l'avviso pubblico predisposto dal Servizio Sassi, con i relativi allegati, che stabilisce oggetto, requisiti, criteri di selezione e modalità di presentazione delle candidature;

Dato atto che:

- il corrispettivo stimato è di € 94.831,30 (€ 82.462,00 per la revisione delle PGdR ed € 12.369,30 per la VAS), oltre oneri previdenziali per € 3.793,25 e IVA al 22% per € 21.697,40, per complessivi € 120.321,95, inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'avviso ha natura meramente esplorativa, non costituisce proposta contrattuale né vincola l'Amministrazione, e non comporta, in questa fase, alcun impegno di spesa;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 (in particolare l'art. 17, comma 2, e l'art. 50, comma 1, lett. b),
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000
- il decreto sindacale di attribuzione dell'incarico dirigenziale n. 252/2026

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare avvio al procedimento per l'individuazione dell'operatore economico e, a tal fine, di approvare l'Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse in oggetto, con i relativi allegati che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le candidature siano presentate esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement del Comune di Matera entro le ore 12:00 della data indicata nel medesimo avviso;
4. di disporre la pubblicazione dell'avviso sulla piattaforma di e-procurement e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, per almeno 15 giorni;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, che sarà assunto con il successivo atto di affidamento, previa individuazione dell'operatore economico nel rispetto dei

Documento di consultazione

principi di cui al D.Lgs. n. 36/2023, incluso quello di rotazione;

6. di dare atto che il RUP è il sottoscritto Ing. Giuseppe Gaudiano.

Il sottoscritto, Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della legge 241/90 in relazione al presente procedimento e della Misura M03 del Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

IL DIRIGENTE

Ing. Giuseppe GAUDIANO

Documento di Consultazione

COMUNE DI MATERA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Sassi

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione di un operatore economico al quale affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il "*Servizio di revisione delle "Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi in attuazione della L. n. 771 del 11/11/1986 ", comprensiva di VAS – Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Lgs.152/2006 e s.m.i.*"

Documento di consultazione

PREMESSE GENERALI

Il Comune di Matera si è dotato, in attuazione della Legge n. 771/1986 dello strumento urbanistico denominato "Previsioni Generali del Recupero" adottate con D.C.C. 11/05/2006 N° 38 e approvate con D.C.C. 27/11/2012 N° 83

(link https://comune.matera.it/amministrazione/unita_organizzativa/sassi/#ulteriori-informazioni)

Con il presente Avviso esplorativo approvato con determina n. _____ del _____ il Comune di Matera – nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – intende espletare un'indagine di mercato finalizzata all'individuazione di operatori economici qualificati (professionisti singoli, associati, società di ingegneria o professionisti, ovvero Raggruppamenti Temporanei di Professionisti - RTP) interessati all'affidamento del servizio meglio descritto al successivo art. 2, da espletarsi ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023.

Lo svolgimento della presente indagine di mercato e la ricezione delle relative manifestazioni di interesse non costituiscono proposta contrattuale, né vincolano in alcun modo l'Amministrazione la quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura o di non dar seguito al successivo affidamento, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa o diritto di sorta. Tutti gli operatori interessati che siano in possesso dei requisiti necessari sono invitati a presentare la propria candidatura alla procedura in oggetto.

La successiva, eventuale, procedura di affidamento sarà espletata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.36/2023, attraverso il Portale della piattaforma di e-procurement del Comune di Matera. La registrazione dell'operatore economico al Portale del Comune di Matera è condizione necessaria ai fini della presentazione della candidatura e dell'eventuale successiva partecipazione alla procedura di cui trattasi. Al fine della registrazione al Portale e del corretto utilizzo della piattaforma, gli operatori economici prendono visione della "Guida per la registrazione degli operatori economici" e della "Guida per la presentazione di un'offerta", disponibili nella Sezione "Istruzioni e Manuali" del Portale. Nel corso della procedura di registrazione, l'operatore economico accetta espressamente le "Regole di utilizzo della piattaforma telematica". L'operatore economico, nel corso della procedura di registrazione, potrà richiedere assistenza attraverso il modulo web integrato nella piattaforma alla Sezione "Assistenza Tecnica". Per la corretta presentazione della candidatura e/o per la segnalazione di mancato funzionamento/malfunzionamento del Portale web, laddove necessario, l'operatore economico, dopo aver effettuato l'accesso, secondo le modalità specificate nella "Guida alla registrazione al Portale", individua la presente procedura attraverso la voce "Bandi di gara", nell'Area

personale. Nella relativa sezione “Comunicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova comunicazione”, inserisce la comunicazione, acclude gli eventuali allegati e invia la comunicazione, che, immediatamente protocollata, viene presa in carico dalla Stazione appaltante. Il buon esito dell’invio della comunicazione è notificato tramite e-mail. Al fine della corretta trasmissione della comunicazione, l’operatore economico prende visione della “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”.

Si forniscono, di seguito, le informazioni utili per la candidatura, che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura.

Documento di Consultazione

Art. 1. STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- **Ente:** Comune di Matera - Settore Urbanistica - Servizio Sassi
- **Indirizzo:** Via Aldo Moro n. 32, 75100 Matera
- **RUP (Responsabile Unico del Progetto):** ing. Giuseppe GAUDIANO
- **Indirizzo PEC istituzionale:** comune.matera@cert.ruparbasilicata.it
- **Sito Istituzionale:** www.comune.matera.it

Art. 2. OGGETTO DELL'INCARICO E ATTIVITÀ RICHIESTE

2.1 Descrizione e Finalità

Il Comune di Matera intende affidare i servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto:

1. Revisione e aggiornamento delle **Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi** (adottate con D.C.C. n. 38/2006 e approvate con D.C.C. n. 83/2012) in attuazione della L. 11/11/1986 n. 771, coordinando il quadro normativo con il T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) e il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004);
2. Predisposizione della documentazione necessaria per la verifica di assoggettabilità e eventuale successiva **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;

Considerata la straordinaria complessità, la stratificazione storico-architettonica e la tutela paesaggistica e monumentale dei Rioni Sassi – Patrimonio Mondiale dell'UNESCO – si rende necessaria una revisione dello strumento urbanistico volta a contemperare le esigenze di conservazione materiale e identitaria del sito con le istanze di sviluppo socio-economico contemporaneo, prevenendo lo svuotamento residenziale e disciplinando in modo flessibile i tessuti costruiti, ipogei e le camere urbane.

Si rende necessario, pertanto, individuare un operatore economico in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 5 che si occupi di supportare l'Amministrazione nei seguenti processi:

a. coordinamento/aggiornamento delle Norme tecniche delle PGdR al fine del necessario allineamento con le norme sopravvenute al fine di aggiornare i riferimenti ai titoli edilizi abilitativi (anche con rinvii dinamici per successive evoluzioni normative), alle destinazioni d'uso, alle autorizzazioni/pareri di competenza della Soprintendenza ivi compreso la verifica della fonte dei vincoli esistenti nel rispetto dei dettami della Legge n. 771/1986.
b. rilievo del contesto ai fini:
 - della revisione/verifica delle mappe di cui agli elaborati "R1 – R2 – R3" e "S1 – S2" di cui al vigente PGdR. Tale documentazione è disponibile sul sito del Comune di Matera al link https://servizionline.comune.mt.it/sito/trasparenza/dettaglio/5530/28866006
 - della revisione/verifica delle Unità minime di intervento (UMI), degli Ambiti nonché delle destinazioni d'uso previste
 - della revisione dei comparti destinati ad interventi di recupero pubblico.

2.2 Attività richieste

L'attività professionale oggetto dell'incarico comprende, in via indicativa e non esaustiva, le seguenti linee di intervento:

1. **Ricognizione e coordinamento normativo-gerarchico:** raccordo delle previsioni della L. 771/1986 con il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni

Documento di Consultazione

Culturali e del Paesaggio), le NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni).

2. **Verifica e razionalizzazione delle destinazioni d'uso e categorie d'intervento:** ridefinizione e calibrazione dei parametri urbanistici e delle modalità di flessibilità d'uso (residenza stabile, ospitalità turistica, attività culturali, artigianato tipico e servizi commerciali) all'interno di tutti gli ambiti, bilanciando attrattività economica e mix sociale.
3. **Supporto istituzionale e procedimentale:** affiancamento costante al RUP, agli Uffici Comunali e all'Organo Consiliare nella gestione del confronto partecipativo e nei rapporti istituzionali con gli Enti anche in ordine alla possibile semplificazione delle procedure autorizzatorie in raccordo con gli Enti preposti alla tutela.

Art. 3. IMPORTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo stimato per l'affidamento del servizio è determinato in complessivi **€ 94.831,30** (euro novantaquattromilaottocentotrentuno/30) oltre oneri previdenziali di legge e IVA, calcolato in conformità ai parametri di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e del relativo D.M. 17/06/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Il corrispettivo si intende a corpo e omnicomprensivo di ogni spesa accessoria necessaria per lo svolgimento delle attività e i rapporti con la Stazione Appaltante, sino ad adozione delle nuove PGdR.

Tale importo è stato così stimato:

a.	Prestazione professionale per revisione PGdR	€. 82.462,00
b.	Prestazione professionale per VAS	€. 12.369,30
	Sommano	€. 94.831,30
	Oneri previdenziali	€. 3.793,25
	Totale	€. 98.624,55
	IVA 22%	€. 21.697,40
	TOTALE	**€. 120.321,95**

Documento di Consultazione

Art. 4. DURATA DEL SERVIZIO E OUTPUT

Il termine massimo per la conclusione delle attività progettuali è fissato in n. 10 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. L'attività dovrà svolgersi con carattere di continuità. Le suddette attività saranno finalizzate a produrre come output una documentazione basata sull'analisi dei bisogni e sul coinvolgimento della cittadinanza, degli ordini/collegi e degli amministratori locali fino all'elaborazione degli elaborati definitivi. Il mancato rispetto dei termini potrà comportare l'applicazione di penali ai sensi dell'art.126 del Codice dei Contratti.

Art. 5. SOGGETTI AMMESSI E COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

La partecipazione è riservata agli operatori economici individuati ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. n. 36/2023 che non incorrano nelle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 o in qualsiasi altra causa ostativa alla conclusione di contratti con la P.A. stabilita dalla legge.

Agli operatori economici sarà richiesto, altresì, il possesso dei seguenti requisiti speciali.

5.1. Requisiti di idoneità professionale

a) (Per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i RTI):

Sono richiesti i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 dell'Allegato II.12 al Codice degli appalti. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Data la straordinaria complessità del contesto dei Rioni Sassi e la pluralità delle competenze richieste, il soggetto concorrente deve obbligatoriamente prevedere nel proprio gruppo di lavoro le seguenti figure professionali, i cui curricula dovranno essere allegati a pena di non valutabilità, o dimostrare in capo ad unico soggetto le competenze professionali corrispondenti dimostrabili tramite curricula professionale:

1. **Urbanista / Pianificatore Territoriale (Coordinatore del Team):** Specializzato in strumenti di governo del territorio complessi, pianificazione urbanistica generale e rigenerazione urbana, deputato alla ridefinizione dei parametri delle PGdR, garantendo la coerenza tra le norme di attuazione e le dinamiche d'uso attuali.
2. **Architetto:** Esperto in restauro urbano e conservazione dei centri storici, con documentata esperienza in contesti rupestri, di architettura ipogea o siti UNESCO.
3. **Ingegnere Geotecnico / Strutturista:** Competente in dissesto idrogeologico, stabilità dei versanti tufacei, consolidamento di strutturale.
4. **Esperto Ambientale (per procedura VAS):** Competente in procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Sarà valutata positivamente, inoltre, la presenza di professionalità nei seguenti ulteriori ambiti:

1. **Efficienza Energetica e Sostenibilità Ambientale nei Centri Storici:** al fine di consentire approfondimenti e redigere proposte finalizzate a bilanciare la transizione ecologica con la tutela materiale del patrimonio storico (soluzioni tecnologiche non invasive e deroghe compatibili).
2. **Stabilità dei versanti in contesti calcarenitici e ambiente rupestre:** supporto conoscitivo sulla stabilità delle pareti rocciose, mappatura delle cavità ipogee e rischio idrogeologico a livello di micro-zonazione.
3. **Sociologia Urbana:** per le analisi dei processi di coesione sociale, delle politiche abitative e dinamiche demografiche nei centri storici vincolati, per il contrasto allo svuotamento residenziale e alla turistificazione estrema.
4. **Economia Territoriale / Sviluppo Economico:** per le analisi di fattibilità economica, di valorizzazione turistico-culturale sostenibile, dei modelli di partenariato pubblico-privato (PPP) e definizione di incentivi normativi per il recupero da parte di privati.

Documento di consultazione

5. **Storia dell'arte / antropologia:** per le analisi finalizzate alla protezione, gestione, valorizzazione, ricerca e inerenti ai beni storico-artistici.

Il gruppo di lavoro, anche associato o raggruppato, dovrà dimostrare quindi complessivamente la presenza di competenze certificate in: urbanistica/pianificazione (Coordinatore), restauro/tutela architettonica UNESCO, ecologia/ambientale/VAS, storia dell'arte, antropologia e digitalizzazione in ambito GIS

5.2. Requisiti di capacità tecnico-professionale

Aver svolto, nei dieci anni antecedenti la pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio di punta analogo o affine a quello oggetto della presente procedura.

Art. 6. CRITERI DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della documentazione presentata in sede di candidatura e sulla base della valutazione dei curricula presentati e, in particolare, delle attività precedentemente svolte affini a quelle indicate all'art. 2, provvederà all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio o degli operatori economici con cui avviare una negoziazione, riservandosi la possibilità di richiedere agli stessi un ribasso sull'importo indicato all'art. 3. La procedura avverrà esclusivamente sulla piattaforma telematica di e-Procurement del Comune di Matera.

Si ricorda che il presente procedimento amministrativo non costituisce una gara. L'individuazione di un unico operatore economico o l'interpello di diversi operatori economici non abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione. La scelta dell'operatore/degli operatori da invitare sarà operata discrezionalmente da parte dell'Ente (art. 3, allegato I.1), fermi restando:

- l'obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2, D. Lgs. n. 36/2023);
- il rispetto dei principi generali di cui agli artt. da 1 a 11 del D. Lgs. 36/2023 (e, in particolare, i principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato);
- il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023.

Documento di consultazione

Art. 7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente in via telematica attraverso la Piattaforma di e-Procurement del Comune di Matera, raggiungibile sul sito https://gare.comune.matera.it, (ove poter consultare tutti gli atti relativi al presente Avviso e scaricare i relativi allegati) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno _____.

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente Avviso devono essere richiesti, non oltre le ore 12:00 del giorno _____, esclusivamente a mezzo piattaforma telematica.

L'utilizzo della piattaforma garantisce la segretezza dei nominativi dei candidati e della documentazione da questi trasmessa sino al termine di presentazione delle istanze di manifestazione di interesse. Una volta decorso tale termine, la stazione appaltante potrà acquisire i nominativi dei candidati e procedere allo sblocco dei plichi telematici ("Buste prequalifica") in cui gli operatori economici avranno inserito i documenti richiesti dal presente

avviso. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD. Non sono considerate valide le candidature presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente avviso. Le dichiarazioni sostitutive inserite si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Al fine di presentare la candidatura alla presente manifestazione di interesse, gli operatori economici interessati devono:

1) accedere al Portale della piattaforma di e-Procurement attraverso SPID/CIE;
2) individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Bandi di gara" presente nell'Area Personale e accedere al dettaglio tramite la voce "Visualizza scheda";
3) selezionare la voce "Presenta domanda di partecipazione", posta in fondo alla pagina;
4) inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione domanda", "Busta prequalifica" in cui va allegata la documentazione richiesta (Istanza di partecipazione manifestazione di interesse) debitamente compilata e firmata digitalmente, "Riepilogo" e infine "Conferma e invio domanda".

Al fine della corretta presentazione della candidatura, l'operatore economico prende visione del paragrafo IV della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica". Non saranno ammesse candidature presentate al di fuori della piattaforma di e-Procurement.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare la propria candidatura corredata dalla seguente documentazione:

1) domanda di partecipazione, da redigere in conformità al modello Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. In caso di RTI già costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta dal solo mandatario; in caso di RTI costituendo, l'istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici raggruppati. La domanda dovrà contenere l'accettazione incondizionata delle clausole del presente Avviso;
2) curriculum professionale attestante un'acquisita e comprovata esperienza nei servizi di cui al presente Avviso, con l'indicazione delle attività che configurino il candidato come "esperto" nei campi di cui all'art. 5.1, lett. b) del presente Avviso; in caso di RTI costituito o costituendo, sarà necessario fornire il curriculum professionale di ciascuno degli operatori economici del raggruppamento. Dovrà essere altresì presentata una breve relazione descrittiva sottoscritta dal capogruppo del RTI relativa alle esperienze pregresse dell'intera compagine nell'ambito di interesse;
3) informativa sul trattamento dei dati personali (*Allegato B*) debitamente sottoscritta.

Tutti i documenti dovranno essere sottoscritti secondo le modalità individuate dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

Non saranno considerate valide le candidature pervenute con modalità diverse da quella telematica. La non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione prodotta potranno costituire motivo di mancata valutazione del curriculum. La partecipazione alla presente indagine di mercato comporta l'accettazione di tutte le condizioni ivi riportate.

Il Comune di Matera si riserva la facoltà di conferire l'incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui ritenga siano venuti meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito.

Si sottolinea che, trattandosi di una manifestazione di interesse meramente esplorativa finalizzata alla consultazione di operatori economici esperti, la presente fase non è in alcun modo vincolante per il Comune di Matera. Resta esclusa, in questa fase, la presentazione di qualsiasi offerta economica, che verrà richiesta, eventualmente, in una successiva fase di

Documento di Consultazione

negoziazione.

Art. 8. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Il presente Avviso è pubblicato sulla piattaforma di e-Procurement del Comune di Matera e nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Avvisi del sito istituzionale dell'Ente. Agli atti e ai provvedimenti relativi alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di trasparenza, previste dalla disciplina vigente.

Art. 9. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia derivante dalla presente procedura di selezione è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Basilicata. Per le controversie legate all'esecuzione contrattuale sarà competente il Foro di Matera, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 101/2018 esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, sia per finalità correlate alla scelta dell'Operatore economico aggiudicatario e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Parimenti, l'Operatore economico aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti della stessa normativa, sarà responsabile del trattamento dei dati dell'Amministrazione Comunale dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione della presente procedura e del relativo e conseguente rapporto contrattuale.

IL DIRIGENTE – RUP
Ing. Giuseppe GAUDIANO

Documento di Consultazione

ALLEGATI

- Allegato 1 – _eDGUE-IT_request;
- Allegato 2 - Patto di Integrità;
- Allegato 3 - Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari;
- Allegato 4 - Informativa trattamento dei dati;
- Allegato 5 - Nomina Responsabile Trattamento dati - Schema di contratto;
- Allegato 6 - Nomina Amministratori di sistema - Schema di Contratto;
- Allegato 7 - Protocollo di Intesa Antimafia;
- Allegato 8 - Modello familiari e conviventi dichiarazione Antimafia;

Allegato 2 - Patto di Integrità

PATTO DI INTEGRITÀ

(art. 1, co. 17, legge 190/2012)

TRA

Il COMUNE di MATERA rappresentata dal Dirigente del Settore Gestione del Territorio Ing. Giuseppe Gaudiano

E

l'OPERATORE ECONOMICO -

con Sede _____ P.I. _____

in qualità di PARTECIPANTE/I alla procedura "*Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione di un operatore economico al quale affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il servizio di revisione delle "Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi in attuazione della L. n. 771 del 11/11/1986 ", comprensiva di VAS – Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Lgs.152/2006 e s.m.i.*"

Importo €. 98.624,55 oltre IVA

PREMESSA

Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara, ovvero allegato al verbale di negoziazione dell'offerta nei casi di affidamento diretto ex art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023.

La mancata consegna di questo documento, debitamente sottoscritto dal titolare – legale rappresentante/procuratore/capogruppo del soggetto concorrente, comporterà

Documento di Consultazione

l’esclusione automatica dalla gara o dall’affidamento diretto dei lavori.

Articolo 1.

Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite interlocutori, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

Nel caso l’operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamento temporaneo o altra aggregazione d’imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all’aggregazione.

Articolo 2.

Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante del contratto affidato dalla Stazione Appaltante; pertanto, con l’aggiudicazione, verrà allegato al contratto di appalto.

In sede di gara l’operatore economico, pena l’esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente Patto di Integrità.

Articolo 3.

L’Appaltatore:

- dichiara di non aver influenzato in alcun modo, direttamente o indirettamente, la compilazione dei documenti di gara allo scopo di condizionare la scelta dell’aggiudicatario;
- dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;
- esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
- assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;
- assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato;
- segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante; al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall’articolo 1, comma 51, della legge 190/2012;
- informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;
- collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di

Documento di Consultazione

estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

- acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub-affidamenti;
- inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione**;**
- comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Articolo 4.

Personale dell'Amministrazione:

Il personale e i collaboratori del comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento di questa gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Documento di Consultazione

Articolo 5.

La Stazione Appaltante:

- rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;
- avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del proprio "*codice di comportamento dei dipendenti"* e del DPR 62/2013 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*);
- si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
- segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;
- rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo 6.

Violazione:

La violazione del Patto di Integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

- l'esclusione dalla gara;
- l'escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni, determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

Articolo 7.

Il presente Patto d'Integrità vincola l'operatore economico per tutta la durata della procedura di gara e, in caso di aggiudicazione, sino al completamento, a regola d'arte, della prestazione contrattuale.

PER ACCETTAZIONE

L'OPERATORE ECONOMICO/
LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento di consultazione

COMUNE DI MATERA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Sassi

Allegato 3 - Dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari

DICHIARAZIONE TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

NORMATIVA ANTIMAFIA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

OGGETTO: Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione di un operatore economico al quale affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il servizio di revisione delle "Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi in attuazione della L. n. 771 del 11/11/1986 ", comprensiva di VAS – Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Lgs.152/2006 e s.m.i."

Documento di Consultazione

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il/la sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/_____ a _____ provincia _____ residente a _____ in Via _____ n.____, in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, institore, altro) dell'impresa _____, con sede legale in _____ Via/Piazza _____, P. IVA _____ cod. fiscale _____ Tel. n. _____ Fax n._____ Pec: _____ consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

1) che gli estremi identificativi del c/c dedicato in via esclusiva/non esclusiva al pagamento della fornitura effettuata, sono:

Numero conto corrente: _____

Istituto di Credito: _____

Agenzia: _____

IBAN: _____

2) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a il ____/____/_____ a _____

Codice Fiscale _____ Residente in _____

Via _____

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a il ____/____/_____ a _____

Codice Fiscale _____ Residente in _____

Via _____

- Sig./Sig.ra _____ Nato/a il ____/____/_____ a _____

Codice Fiscale _____ Residente in _____

Via _____

3) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/08/10 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
4) di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
5) di impegnarsi ad indicare su ogni fattura il numero di conto (IBAN) sul quale effettuare il relativo pagamento;

In fede

Documento di Consultazione

La presente dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è valida se sottoscritta mediante firma digitale ai sensi dell' art. 65 del D.Lgs. 82/2005

Allegato 4 - Informativa trattamento dei dati

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal d.lgs. 201/2018)

Documento di Consultazione

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei Dati"), il Comune di Matera fornisce di seguito l'informativa riguardante trattamento dei Vostri dati personali da Voi forniti e/o acquisiti presso terzi ai fini del processo di qualificazione della Vostra impresa per l'eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti, nonché per la valutazione dell'Offerta contrattuale e l'eventuale successiva gestione de contratto qualora assegnato alla Vostra impresa. In tale sede potranno dovranno essere raccolti e trattati dati personali relativi alla Vostra impresa, ai suoi dipendenti, collaboratori e agli eventuali subappaltatori.

A. Identità e dati i contatto del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento el Comune di Matera, sede in Via Aldo Moro, 75100 Matera, rappresentato dal Sindaco Ing. Antonio Nicoletti privacy@comune.mt.it

B. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati ("DPO")

Il Comune di Matera ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@comune.mt.it

C. Finalità del trattamento e presupposto giuridico del trattamento

- Finalità di legge necessarie: trattamento necessario per adempiere a un obbligo legale al quale e soggetto titolare del trattamento. I Vostri dati personali potranno essere trattati, senza la necessità del Vostro consenso, nel casi in cui ciò sia necessario per adempiere obblighi derivanti da disposizioni di legge, normativa comunitaria, nonché di norme, codici o procedure approvati da Autorità e altre Istituzioni competenti. Inoltre, i Vostri dati personali potranno essere trattati per dare seguito a richieste da parte dell'autorità amministrativa o giudiziaria competente e, più in generale, di soggetti pubblici nel rispetto degli obblighi di legge. I Vostri dati personali, inoltre, saranno trattati per

perseguimento delle seguenti finalità:

verificare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria della Vostra impresa e la sussistenza di tutti requisiti imposti dalla normativa applicabile, ai fini dell'eventuale inserimento/aggiornamento nei nostri elenchi fornitori/contrattisti qualificati. Ciò per consentire la Vostra possibile partecipazione alle gare d'appalto indette dalla nostra organizzazione;

valutare l'idoneità tecnica, economica e finanziaria dell'offerta della Vostra Impresa e verificare la sussistenza in capo quest'ultima di tutti requisiti imposti dalla normativa applicabile ai fini dell'eventuale assegnazione del Contratto;

per consentire la corretta gestione normativa, tecnica ed economica del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare nel caso di assegnazione del Contratto alla Vostra Impresa e l'adempimento degli obblighi legali connessi all'assegnazione stessa.

Poiché la comunicazione dei Vostri dati per le predette finalità risulta necessaria, la mancata comunicazione renderà impossibile realizzare un proficuo processo di qualificazione della Vostra impresa/considerare l'offerta in questione/instaurare il rapporto in esame.

I Vostri dati saranno trattati dal Comune di Matera anche in caso di mancata qualifica, come riscontro nel caso di eventuali candidature successive, per accertare motivi della precedente mancata qualifica per valutare possibili variazioni successivamente intervenute

- Finalità di corretto adempimento e gestione de contratto in essere Vostri dati personali saranno altresì trattati per le finalità necessarie per la corretta gestione del rapporto contrattuale con Comune di Matera
- Difesa di un diritto in sede giudiziaria. In aggiunta, i Vostri dati personali saranno trattati ogniqualvolta risulti necessario al fine di accertare, esercitare O difendere un diritto de Titolare Comune di Matera in sede giudiziaria.

D. Destinatari dei dati personali

Per il perseguimento delle finalità indicate al punto C, il Titolare potrà comunicare Vostri dati personali a soggetti terzi, quali, ad esempio, quelli appartenenti ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

forze di polizia, forze armate ed altre amministrazioni pubbliche, per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;

imprese di assicurazione competenti per la liquidazione dei sinistri;

società specializzate nel recupero crediti;

altre società contrattualmente legate al Titolare che svolgono attività di

Documento di Consultazione

consulenza, supporto alla prestazione dei servizi etc.;

Il Titolare garantisce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali a predetti destinatari riguardi esclusivamente i dati necessari per raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati

Il trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta dei seguenti soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell'art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.Igs. 101/2018 e come pubblicato nell'amministrazione trasparente nella sezione Organizzazione, Articolazione Uffici.

E. Periodo di conservazione dei dati

I Vostri dati saranno conservati per dieci anni dal termine dell'eventuale rapporto contrattuale, al fine di permettere al Comune di Matera di difendersi da possibili pretese avanzate in relazione al contratto stesso.

Al termine di tale periodo, saranno cancellati o altrimenti irreversibilmente de-identificati, salvo l'ulteriore conservazione di alcuni o tutti i dati sia richiesta dalla legge.

F. Diritti degli interessati

In qualità di interessato, la Vostra impresa ha diritto di ottenere da Titolare l'accesso ai dati personali (art. 15) alle informazioni relative a trattamento; la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano (art. 16) nonché, tenuto conto delle finalità del trattamento, diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Ha altresì diritto di ottenere la cancellazione (art. 16) dei dati personali che la riguardano, nonché la portabilità (art. 20) degli stessi e la limitazione del trattamento (art. 17) nei casi previsti dalla legge. Può esercitare i diritti sopra elencati inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@comune.mt.it oppure scrivendo al responsabile per la protezione dei dati dpo@comune.mt.it

Vi viene inoltre garantito diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Vostri dati.

Firma per accettazione

Documento di Consultazione

COMUNE DI MATERA

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Sassi

Allegato 5 - Nomina a Responsabile Trattamento dati

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

DA PARTE DI UN RESPONSABILE,

ai sensi dell'art. 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679.

Documento di consultazione

Il presente Accordo definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali.
Per la redazione dello Stesso sono state utilizzate le clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento, adottate a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del Regolamento (UE) 2016/679 (cd. GDPR) con la **Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 (Testo rilevante ai fini del SEE).**
Tale Accordo, siglato in ogni pagina e firmato dalle Parti negli appositi spazi dell'Allegato I, è allegato al contratto avente ad oggetto **"Servizio di revisione delle "Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi in attuazione della L. n. 771 del 11/11/1986 ", comprensiva di VAS – Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Lgs.152/2006 e s.m.i."** stipulato tra:

Titolare del Trattamento:
Comune di Matera
Via A. Moro, 75100 Matera
Nome, qualifica e dati di contatto del referente:
Ing. Giuseppe Gaudiano, in qualità di designato al trattamento dei dati del Comune.

Responsabile/i del trattamento:

OPERATORE ECONOMICO

via _____cap_____città_____(Prov.)

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

_____in qualità di_____ della società

Con la sottoscrizione del presente Accordo il Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28, par. 3, del GDPR, si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che rispettino il GDPR e la sicurezza del trattamento, garantendo la tutela dei diritti degli interessati.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/915 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2021

relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([1]), in particolare l'articolo 28, paragrafo 7,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione

n. 1247/2002/CE ([2]), in particolare l'articolo 29,

paragrafo 7, considerando quanto segue:

(1) I concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento hanno un ruolo cruciale nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725. Il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Ai fini del regolamento (UE) 2018/1725, per titolare del trattamento si intende l'istituzione o l'organo dell'Unione, la direzione generale o qualunque altra entità organizzativa che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati da un atto specifico dell'Unione, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione. Il responsabile del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

(2) Al rapporto tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2016/679 e tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbe applicarsi lo stesso insieme di clausole contrattuali tipo. Questo perché, per assicurare un approccio coerente alla protezione dei dati personali in tutta l'Unione e la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, le norme sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2016/679, applicabili al settore pubblico negli Stati membri, e le norme sulla protezione dei dati del regolamento (UE) 2018/1725, applicabili alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione, sono state per quanto possibile allineate tra loro.

(3) Per garantire il rispetto delle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, quando affida delle attività di trattamento a un responsabile del trattamento, il titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, anche per la sicurezza del trattamento.

(4) I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento devono essere disciplinati da un

Documento di Consultazione

contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli gli elementi elencati all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. Tale contratto o atto è stipulato in forma scritta, anche in formato elettronico.

(5) A norma dell'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/1725, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento possono scegliere di negoziare un contratto individuale contenente gli elementi obbligatori di cui, rispettivamente, all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725, oppure di utilizzare, in tutto o in parte, le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione in conformità dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725.

(1) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.[1]

Documento di Consultazione

(6) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento dovrebbero essere liberi di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nella presente decisione in un contratto più ampio e di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le clausole contrattuali tipo o pregiudichino i diritti o le libertà fondamentali degli interessati. L'utilizzo delle clausole contrattuali tipo lascia impregiudicato qualunque obbligo contrattuale del titolare del trattamento e/o del responsabile del trattamento di garantire il rispetto dei privilegi e delle immunità applicabili.

(7) Le clausole contrattuali tipo dovrebbero contenere norme sia sostanziali che procedurali. In linea con l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e l'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, le clausole contrattuali tipo dovrebbero inoltre imporre al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento di indicare la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali in questione e le categorie di interessati, nonché gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

(8) In conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, il responsabile del trattamento deve informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione del titolare del trattamento violi il regolamento (UE) 2016/679 o il regolamento (UE) 2018/1725 o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

(9) Quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, si dovrebbero applicare i requisiti specifici di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 o all'articolo 29, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725. In particolare, è necessaria un'autorizzazione preliminare scritta, specifica o generale. A prescindere dal carattere specifico o generale di tale autorizzazione, il primo responsabile del trattamento dovrebbe tenere un elenco aggiornato degli altri responsabili del trattamento.

(10) Per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, la Commissione ha adottato clausole contrattuali tipo in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, lettera c), dello stesso regolamento (UE) 2016/679. Tali clausole soddisfano anche i requisiti di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 per i trasferimenti di dati da titolari del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2016/679 a responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale regolamento, o da responsabili del trattamento soggetti al regolamento (UE) 2016/679 a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale di tale regolamento. Le presenti clausole contrattuali tipo non possono essere utilizzate come clausole contrattuali tipo ai fini del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

(11) I terzi dovrebbero poter diventare parti delle clausole contrattuali tipo durante l'intero ciclo di vita del contratto.

(12) Il funzionamento delle clausole contrattuali tipo dovrebbe essere valutato nell'ambito della valutazione periodica del regolamento (UE) 2016/679 di cui all'articolo 97 di tale regolamento.

(13) Il garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati a norma dell'articolo 42, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e hanno espresso un parere congiunto il 14 gennaio 2021 ([3]), di cui si è tenuto conto nella preparazione della presente decisione.

(14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 93 del regolamento (UE) 2015/679 e dell'articolo 96, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1725,

Documento di Consultazione

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo figuranti in allegato soddisfano i requisiti per i contratti tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento di cui all'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 2

Le clausole contrattuali tipo figuranti in allegato possono essere utilizzate nei contratti tra un titolare del trattamento e un responsabile del trattamento che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

([3]) Parere congiunto 2/2021 dell'EDPB e del GEPD sulla decisione di esecuzione della Commissione europea relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento riguardo alle questioni di cui all'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 3

La Commissione valuta l'applicazione pratica delle clausole contrattuali tipo figuranti in allegato, sulla base di tutte le informazioni disponibili, nell'ambito della valutazione periodica prevista all'articolo 97 del regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2021

Per la
Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Documento di consultazione

ALLEGATO

Clausole contrattuali tipo

SEZIONE I

Clausola 1

Scopo e ambito di applicazione

a) Scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

b) I titolari del trattamento e i responsabili del trattamento di cui all'allegato I hanno accettato le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e/o dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.

d) Gli allegati da I a IV costituiscono parte integrante delle clausole.

e) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

f) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

Documento di consultazione

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

a) Le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati.

b) Ciò non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

a) Quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti, rispettivamente, nel regolamento (UE) 2016/679 o nel regolamento (UE) 2018/1725, tali termini hanno lo stesso significato di cui al regolamento interessato.

b) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725, rispettivamente.

c) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 / dal regolamento (UE) 2018/1725, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 — Facoltativa

Clausola di adesione successiva

a) Qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di titolare del trattamento o di responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I.

b) Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I.

c) L'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II

OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

a) Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il responsabile del trattamento. In tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate.

b) Il responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del titolare del trattamento violino il regolamento (UE) 2016/679/ il regolamento (UE) 2018/1725 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Documento di Consultazione

Il responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

a) Il responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

b) Il responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati sensibili

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili»), il responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari.

7.6. Documentazione e rispetto

a) Le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole.

b) Il responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole.

c) Il responsabile del trattamento mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal regolamento (UE) 2016/679 e/o dal regolamento (UE) 2018/1725. Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del responsabile del trattamento.

d) Il titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole.

e) Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento

a) OPZIONE 1: Il responsabile del trattamento non può subcontrattare a un sub-responsabile del trattamento i trattamenti da effettuare per conto del titolare del trattamento conformemente alle presenti clausole senza la previa autorizzazione specifica scritta del titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 20 giorni prima

Documento di Consultazione

di ricorrere al sub-responsabile del trattamento in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento autorizzati dal titolare del trattamento figura nell'allegato IV. Le parti tengono aggiornato tale allegato.

b) Qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il responsabile del trattamento si assicura che il sub-responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Su richiesta del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

d) Il responsabile del trattamento rimane pienamente responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

e) Il responsabile del trattamento concorda con il sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

a) Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 o del regolamento (UE) 2018/1725.

b) Il titolare del trattamento conviene che, qualora il responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al titolare del trattamento

a) Il responsabile del trattamento notifica prontamente al titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal titolare del trattamento.

b) Il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e b), il responsabile del trattamento si

Documento di Consultazione

attiene alle istruzioni del titolare del trattamento.

c) Oltre all'obbligo di assistere il titolare del trattamento in conformità della clausola 8, lettera b), il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento:

1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;

2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio;

3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il titolare del trattamento qualora il responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;

4) gli obblighi di cui all'articolo 32 regolamento (UE) 2016/679.

d) Le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il responsabile del trattamento coopera con il titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679 o degli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, ove applicabile, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);

b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono

Documento di consultazione

fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al titolare del trattamento a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (UE) 2016/679.

Documento di consultazione

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725, qualora il responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il titolare del trattamento può dare istruzione al responsabile del trattamento di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il responsabile del trattamento informa prontamente il titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole.

b) Il titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:

1) il trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento sia stato sospeso dal titolare del trattamento in conformità della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;

2) il responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725;

3) il responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del regolamento (UE) 2016/679 e/o del regolamento (UE) 2018/1725.

c) Il responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato il titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 7.1, lettera b), il titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni.

d) Dopo la risoluzione del contratto il responsabile del trattamento, a scelta del titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al titolare del trattamento tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Documento di Consultazione

ALLEGATO I

Elenco delle parti

Titolare/i del trattamento: [*Identità e dati di contatto del/dei titolari del trattamento*]

1. Nome: Ing. Antonio Nicoletti

Indirizzo: VIA A.MORO, 75100 MATERA(MT)

Nome, qualifica e dati di contatto del referente designato: Ing. Giuseppe Gaudiano, dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Matera

Firma e data di adesione:

Responsabile/i del trattamento [*Identità e dati di contatto del/dei responsabili del trattamento e, ove applicabile, del suo/loro responsabile della protezione dei dati*]

1. Nome:
Indirizzo:.....

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:.....

Firma e data di adesione:.....

2.

.
.

Documento di Consultazione

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati

[X] a) Dipendenti/Consulenti

[X] b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)

[] c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori

[] d) Soggetti che ricoprono cariche sociali

[] e) Beneficiari o assistiti

[] f) Pazienti

[] g) Minori

[] h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)

[] i) Altro :

Categorie di dati personali trattati

[X] a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)

[X] b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)

[X] c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro...)

[] d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro...)

[] e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione internet, altro...)

[] f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza

[] g) Dati di profilazione

[] h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro...)

[] i) Dati relativi all'ubicazione

[] l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica

[] m) Dati che rivelano le opinioni politiche

[] n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche

[] o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale

[] p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

[] q) Dati relativi alla salute

[] r) Dati genetici

[] s) Dati biometrici

[] t) Altro:

Documento di consultazione

Dati sensibili trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, ad esempio una rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata), tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari.

.

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), in ossequio al Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019), il Responsabile del trattamento adotterà - in ogni caso - per il trattamento di:

☐ categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;

☐ categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;

☐ categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;

~~☐ dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;~~

☐ dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016.

Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

Natura del trattamento

Il trattamento potrà essere svolto in maniera manuale, informatizzata

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del titolare del trattamento

Finalità istituzionali

Durata del trattamento

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine della durata contrattuale, se anteriore, fino alla cessazione di efficacia del contratto.
Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il responsabile del trattamento restituisce al titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancella le copie esistenti, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

Per il trattamento da parte di (sub-)responsabili del trattamento, specificare anche la materia disciplinata, la natura e la durata del trattamento

Documento di Consultazione

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati

NOTA ESPLICATIVA:
L'operatore economico, nello svolgimento del servizio di facchinaggio e movimentazione di attrezzature e arredi, potrà eventualmente venire a conoscenza di dati personali trattati dalla Stazione Appaltante o presenti nei locali in cui presta servizio.
A tal fine, l'operatore economico si impegna a:

- trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del servizio e secondo le istruzioni della Stazione Appaltante;
- garantire la riservatezza e la non divulgazione delle informazioni di cui venga a conoscenza;
- adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la sicurezza dei dati, tra cui:
 - limitazione dell'accesso ai soli addetti incaricati e strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
 - obbligo per il personale di attenersi a comportamenti tali da evitare la diffusione di informazioni riservate;
 - custodia e utilizzo sicuro di eventuali supporti, dispositivi o strumenti utilizzati durante il servizio;
 - divieto di effettuare riprese, fotografie o registrazioni nei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante senza preventiva autorizzazione;
 - obbligo di segnalare immediatamente eventuali incidenti o smarrimenti di materiale o documentazione.

Qualora l'attività implichi un trattamento sistematico di dati personali per conto della Stazione Appaltante, l'operatore economico potrà essere formalmente nominato **Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)**.
L'operatore è tenuto ad assicurare che tutto il personale impiegato nel servizio sia adeguatamente formato in materia di protezione dei dati e rispetti gli obblighi di riservatezza.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT:
Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (*privacy by design*) e protezione dei dati per impostazione predefinita (*privacy by default*) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate ed adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

2) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE:
Il Responsabile si impegna a non trasferire in alcun modo dati personali verso Paesi terzi o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi. In particolare, in merito al regime di trasferimento dei dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti, il Responsabile è tenuto dare seguito alla cd. "Sentenza Schrems II" del 16 luglio 2020 con la quale la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata "invalidando" la decisione di adeguatezza del Privacy Shield. In particolare, si segnala che la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata il 16 luglio 2020 (cd. "Sentenza Schrems II") in merito al regime di trasferimento dei dati tra l'Unione europea e gli Stati Uniti invalidando la decisione di adeguatezza del Privacy Shield. Fuori da questi casi, il Responsabile del trattamento è tenuto a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione del rispetto delle condizioni di cui al Capo V del GDPR.

3) AMMINISTRATORE DI SISTEMA:
Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema, conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.
Delle misure e degli accorgimenti presi per designare gli Amministratore di Sistema il

Documento di Consultazione

Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova (come da Allegato V).

3) MISURE MINIME E MISURE AGID:
Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.
Per il tramite degli Amministratori di Sistema, si impegna a garantire di *default* le modalità tecniche previste dall'Allegato B del Codice Privacy *(Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza)*, seppur oggi abrogato.
Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di servizio.
Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto di quanto previsto dall'AGID con:

- le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020) e disponibile anche alla seguente url: https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/201391021420O__OLG_Sicurezza_Procurement_ICT_versione_finale_pub.pdf
- le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (GU Serie Generale n.103 del 05-05-2017);

5) MISURE ULTERIORI:

Inoltre il Responsabile del trattamento si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative più specifiche, ferma la dimostrandone della loro adozione, quali:

a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento;

b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;

c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione;

f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;

g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza c.d. "Data Breach"

h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del Regolamento con massimali adeguati;

i) aver effettuato una Valutazione d'impatto sul prodotto/servizio;

6) PERSONALE AUTORIZZATO:
Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e la gestione delle violazioni di dati personali. Il

Documento di consultazione

Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

7) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:
Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR, tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

8) REGISTRO DI INCIDENTI E VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI:
Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali (cd. Data Breach), per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.
A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare potrà:
•fare attività di Audit, anche senza preavviso e avvalendosi di soggetti terzi;
•prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
•attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
•applicare le penali contrattuali;
•risolvere il contratto.
Il Responsabile deve disporre di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

9) ASSISTENZA AL TITOLARE:
Il Responsabile del trattamento comunicherà ogni informazione utile al fine di aiutare il Titolare a rispettare i diritti degli Interessati, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR. Nella misura in cui ciò sia possibile, il Responsabile assisterà il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative per l'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio dei diritti degli Interessati.
In caso di esercizio dei predetti diritti, il Responsabile darà tempestiva comunicazione scritta al Titolare, e comunque non oltre il termine di 72 ore dalla richiesta, allegando una copia della richiesta dell'Interessato, a mezzo PEC.
Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi già attuate ai sensi dell'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti a norma del GDPR.
Il Responsabile si impegna a predisporre e ad aggiornare la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere ed aggiornare periodicamente uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati.
Da parte del responsabile è adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

10) PROCEDURE PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESE LE ISPEZIONI:
Il Titolare si riserva il diritto di effettuare audit presso il Responsabile con frequenza annuale con preavviso di 72 ore.

11) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI:
Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:
- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);

Documento di consultazione

12) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento e per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata IS0 17065; considerato che ai fini del GDPR e quindi del presente affidamento hanno una pertinenza "piena", il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

[] ISDP©10003;

[] Europrivacy;

[] Europrice;

[] altra certificazione accreditata IS0 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) analizzato l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR; considerato che la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, e tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali; considerato che ai fini del presente affidamento sono considerate avere una pertinenza "accettabile", il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni:

[] ISO/IEC 27001;

[] ISO/IEC 22301;

[] ISO/IEC 20000-1;

[] ISO/IEC 27701;

[] ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;

[] altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;

[] altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) seppure ai fini del presente affidamento sono considerate avere una pertinenza "scarsa", il Responsabile del trattamento ha ottenuto le seguenti certificazioni:

[] ISO 9001;

[] ISO 13485;

[] altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

MISURE ADOTTATE:

a) misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;

b) misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

e) misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;

Documento di Consultazione

f) misure di protezione dei dati durante la trasmissione;

g) misure di protezione dei dati durante la conservazione;

h) misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;

i) misure per garantire la registrazione degli eventi;

j) misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;

k) misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica.

l) misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti misure per garantire la minimizzazione dei dati misure per garantire la qualità dei dati

m) misure per garantire la conservazione limitata dei dati misure per garantire la responsabilità

n) misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione

Per i trasferimenti a (sub-)responsabili del trattamento, descrivere anche le misure tecniche e organizzative specifiche che il (sub-)responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Descrizione delle misure tecniche e organizzative specifiche che il responsabile del trattamento deve prendere per essere in grado di fornire assistenza al titolare del trattamento.

Documento di Consultazione

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento

NOTA ESPLICATIVA:

Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento [clausola 7.7, lettera a), opzione 1].

Il titolare del trattamento ha autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

1. Nome:

Indirizzo:

Nome, qualifica e dati di contatto del referente:

Descrizione del trattamento (compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- responsabili del trattamento):.....

2.

Documento di Consultazione

Allegato 6 – Nomina Amministratori di Sistema

OGGETTO: Manifestazione di interesse, finalizzato all'individuazione di un operatore economico al quale affidare direttamente, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il "*Servizio di revisione delle "Previsioni Generali del Recupero (PGdR) dei Rioni Sassi in attuazione della L. n. 771 del 11/11/1986 ", comprensiva di VAS – Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del Lgs.152/2006 e s.m.i.*"

Il Responsabile del trattamento qui di seguito comunica gli estremi identificativi di tutti gli Amministratori di Sistema (AdS) nonché di quegli Amministratori di Sistema la cui attività riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L). Ciò anche al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli AdS/L in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.
Il Responsabile tiene costantemente aggiornato tale allegato e informa specificamente per iscritto il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Amministratori di Sistema.
Le persone fisiche designate AdS sono individuate in base agli ampi criteri forniti nel provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, che considera come tali le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi *software* complessi.

Documento di Consultazione

Col. 1 Cognome e Nome della persona fisica designata AdS	Col. 2 Società e Organizzazione di appartenenza	Col 3 Ubicazione di lavoro dell'Ads	Col 4 Funzioni attribuite all'AdS : ambito di operatività per settori o per aree operative (*job description*)	Col 5 Banca dati gestita e trattamenti consentiti	Col. 6 La persona in questione tratta informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L)?	
					SI	NO

Legenda:
Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema
Colonna 2: *Organizzazione di appartenenza*: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.
Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività
Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operativa. Vale a dire la *job description* dell'AdS.
Colonna 5: *Banca dati gestita e trattamenti consentiti:* indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale adire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.
Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del

trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Documento di Consultazione

Prefettura – U.T.G. di Matera

"INTESA PER LA LEGALITA'

tra **Prefettura di Matera** e le Stazioni Appaltanti: **Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, Azienda Sanitaria Locale Matera – ASM, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera – ATER** ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti

Documento di Consultazione

Prefettura – U.T.G. di Matera

Provincia di Matera

Comune di Matera

Comune di Policoro

Comune di Pisticci

Comune di Bernalda

Comune di Montescaglioso

Comune di Scanzano Jonico

Comune di Tricarico

Comune di Irsina

Comune di Rotondella

Comune di Colobraro

ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera

ATER - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera

297

Prefettura – U.T.G. di Matera

"INTESA PER LA LEGALITA'

tra **Prefettura di Matera** e le Stazioni Appaltanti: **Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, Azienda Sanitaria Locale Matera – ASM, Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera – ATER** ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa e dei fenomeni corruttivi nell'ambito degli appalti

Documento di Consultazione

Premesso che le **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** con riferimento alla propria programmazione relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, si sono dichiarate interessate ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, clausole di legalità in funzione di vigilanza e di contrasto sia rispetto ai tentativi di infiltrazione nel settore degli appalti pubblici da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso che rispetto ai fenomeni di corruzione;

Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con il quale è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n.136";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 aprile 2013, recante "Modalità per l'istituzione e aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafioso" (white list) e successivi interventi di modifica;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e in particolare l'art. 1, comma 17, il quale stabilisce che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e approvato dalla CIVIT (ora ANAC) con deliberazione dell'11 settembre 2013, n. 72, il quale stabilisce che: "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dell'"Intesa per la legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto." (cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13);

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e s.m.i., e in particolare l'art. 32, il quale prevede Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione";

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto il 15 luglio 2014 dal Ministero dell'Interno e dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, recante le "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC e Prefetture U.T.G. ed Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa", per la concreta applicazione delle disposizioni contenute nel richiamato articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014, il quale stabilisce anche che i modelli di protocolli di legalità di nuova generazione accanto alle tradizionali clausole antimafia, riconoscano alla Stazione Appaltante la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa valutazione dell'ANAC, in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie, consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

Vista la legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" e successivi interventi di modifica;

Viste le "Seconde linee guida per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione, anticorruzione e antimafia" sottoscritte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministero dell'Interno il 27 gennaio 2015;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38 recante "Attuazione della decisione quadro

Documento di consultazione

n. 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" che ha novellato l'art. 2635 c.c.;

Visto il decreto interministeriale del 21 marzo 2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafioso e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di coordinamento;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

Visto l'art 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 che ha innovato l'elenco delle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, per le quali è necessaria l'iscrizione nelle *white list*;

Vista la circolare del Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 11001/119/12 IV PARTE del 28 luglio 2020 recante "Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40. Inserimento di nuove attività nella lista dei settori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa negli appalti di lavori";

Visto l'art 3 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, la cui validità è stata prorogata fino al 30 giugno dell'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";

Visto il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n.79;

Visto il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina";

Vista la circolare del Gabinetto del Ministero dell'Interno n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022, recante "Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell'ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al PNRR";

Documento di Consultazione

Considerato che l'esperienza ha dimostrato che i "Protocolli di Legalità" e le forme pattizie simili costituiscono degli strumenti utili ed incisivi, favorendo ulteriori e più ampie misure di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici e i rischi di fenomeni corruttivi;

Considerato che è volontà delle stazioni appaltanti: ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** e della Prefettura di Matera assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici, esercitando appieno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti, nonché adottare misure di prevenzione e di contrasto alle eventuali ingerenze e ai tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e dei rischi di fenomeni corruttivi che siano più stringenti di quelle previste dalla normativa vigente;

RITENUTO

che, pertanto, la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra le **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** e la Prefettura di Matera della presente **"Intesa per la legalità"** finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - alla filiera degli esecutori e dei fornitori, ed agli appalti di lavori pubblici sotto soglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente *"Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento;*

che la predetta intesa debba essere anche un mezzo di prevenzione capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici - considerato che frequentemente le infiltrazioni della criminalità organizzata finiscono per

Documento di consultazione

saldarsi con i fenomeni corruttivi e di mala gestione della cosa pubblica - mediante la previsione di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza ed alla legalità, pure in ambiti non astrattamente riconducibili all'aggressione da parte del crimine organizzato;

Visto il nulla osta del Ministero dell'Interno fornito con nota n. 11001/119/7/2 Uff. II-Ord.Sic.Pub. in data 08.08.2022;

LA PREFETTURA DI MATERA

- nella persona del Prefetto - Dott. Sante Copponi

e le stazioni appaltanti:

PROVINCIA DI MATERA

- nella persona del Presidente - Avv. Piero Marrese

COMUNE DI POLICORO

- nella persona del Sindaco – Avv. Enrico Bianco

COMUNE DI PISTICCI

- nella persona del Sindaco – Dott. Domenico Albano

COMUNE DI BERNALDA

- nella persona del Sindaco – Dott. Domenico Raffaele Tataranno

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

- nella persona del Presidente del Consiglio Comunale – Sig. Donato Ditaranto

COMUNE DI SCANZANO JONICO

- nella persona del Commissario Prefettizio – Dott.ssa Rosalia Ermelinda Camerini

COMUNE DI TRICARICO

- nella persona del Commissario Straordinario – Dott.ssa Emilia Felicita Capolongo

COMUNE DI IRSINA

- nella persona del Sindaco – Avv. Nicola Massimo Morea

COMUNE DI ROTONDELLA

- nella persona del Sindaco – Avv. Gianluca Palazzo

COMUNE DI COLOBRARO

- nella persona del Sindaco – Dott. Nicola Lista

ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera

- nella persona del Direttore Sanitario ASM – Dott. Giuseppe Magno

ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera

- nella persona del Direttore f.f. - Dirigente Ufficio Amministrativo, Patrimonio e Bilancio – Avv. Francesco D'Onofrio

Documento di consultazione

STIPULANO

la seguente **"Intesa per la legalità"** finalizzata a prevedere, fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, a rafforzare i presidi a tutela della trasparenza in funzione anticorruzione e antimafia e a garantire una rapida e corretta esecuzione e gestione degli appalti **le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***

Art. 1- AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le disposizioni della presente **"Intesa per la legalità"** si applicano:

a) agli appalti di lavori di importo pari o superiore a **500.000 euro;**
b) agli appalti di servizi e forniture di importo superiore a **100.000 euro;**
c) ai subappalti, sub-contratti e sub-affidamenti di importo pari o superiore a **40.000 euro;**
d) agli appalti, di qualunque importo, direttamente aventi ad oggetto attività sensibili, come di seguito definite, nonché agli appalti, di qualunque importo, aventi per oggetto:
 1) servizi di mensa;
 2) servizi di pulizia;
 3) somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
 4) servizi informatici.

2. Ai fini della presente **"Intesa per la legalità"** devono, intendersi:
a) **Intesa:** la presente "Intesa per la legalità";
b) **Prefettura:** la Prefettura di Matera;
c) **Stazioni Appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera;***
d) **Codice Antimafia:** il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136" adottato con D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
e) **Codice Appalti:** il "Codice dei contratti pubblici" adottato con D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
f) **Appaltatore:** ciascun soggetto affidatario di un Contratto di appalto come definito dal presente articolo;

Documento di consultazione

g) **Contratto d'appalto**: contratto (ed eventuali atti aggiuntivi) originariamente stipulato tra ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** e l'Appaltatore avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;

h) **Subappalto e Sub-contratto**: contratti (ed eventuali atti aggiuntivi), come definiti dall'art. 105 Codice Appalti, stipulati tra l'Appaltatore e il Subappaltatore o Sub-contraente, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture;

i) **Subappaltatore e Sub-contraente**: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subappalto/Sub-contratto, come definito dall'art. 105 del Codice Appalti;

j) **Sub-affidamento**: qualsiasi contratto, diverso dall'originario Contratto d'appalto oppure diverso dal Subappalto o Sub-contratto, come sopra definiti, che sia stipulato dal Subappaltatore o Sub-contraente, comunque connesso all'esecuzione del contratto principale;

k) **Filiera delle Imprese**: è il complesso dei Subappaltatori/Sub-contraenti/Sub-affidatari i cui rapporti (Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento) sono legati da un nesso di dipendenza funzionale tra la prestazione oggetto del rapporto stesso e quella oggetto del Contratto d'appalto, pur riguardanti prestazioni eventualmente collaterali-

l) **Attività sensibili**: le seguenti attività, ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 che comportano l'iscrizione negli elenchi (c.d. *white list)* di cui al precedente comma 52 dell'art. 1 della stessa legge 190/2012 (sono fatti salvi gli aggiornamenti del seguente elenco):

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero e smaltimento rifiuti per conto di terzi
- estrazione fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo e di bitume
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- servizio di autotrasporto per conto terzi;
- guardiania di cantiere.

Documento di consultazione

Art. 2 - INFORMAZIONI ANTIMAFIA

1. Il regime delle informazioni antimafia, di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, è esteso ai Contratti di appalti di lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro, ai contratti relativi a servizi e forniture di importo superiore a 100.000 euro, ai subappalti e subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro.
2. L'obbligo di richiesta di informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi di contratti con soggetti iscritti negli elenchi (cd. white list) di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6

novembre 2012, n. 190. La verifica, per via telematica, dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi della Prefettura tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

3. Le **stazioni appaltanti** si impegnano altresì a richiedere l'informazione antimafia per i contratti ed i subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto:
 - servizi di mensa;
 - servizi di pulizia;
 - somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
 - servizi informatici.
4. A seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia, le **stazioni appaltanti**, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di Contratti d'appalto o all'autorizzazione di Subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.
5. Tutti i contratti d'appalto e le fattispecie contrattuali della Filiera dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa analoga o mutuata per rinvio all'art. 1456 c.c. nella quale sia stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, nel caso di esito interdittivo delle Informazioni antimafia successive alla stipula dei Contratti d'appalto o dei contratti della Filiera. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 3, del Codice Antimafia e dall'art. 32, comma 10, del decreto legge n.90/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono a carico della Ditta interdetta i gravami economici conseguenti alla risoluzione del contratto.
6. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti d'appalto o della Filiera, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese, ulteriori informazioni antimafia e questa abbiano dato esito interdittivo, i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura delle **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, rispettivamente, ovvero dell'Appaltatore, del Subappaltatore o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al precedente comma 5. In questi casi le **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** effettuano immediatamente ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e comunque a revocare l'eventuale autorizzazione al subappalto. I soggetti della Filiera comunicano immediatamente alla Prefettura e alle **stazioni appaltanti:**

Documento di Consultazione

Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'Impresa cui le Informazioni si riferiscono.

5) A seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia, **le stazioni appaltanti**, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di Contratti d'appalto o all'autorizzazione di Subappalti. Analogo divieto di stipula fa capo a tutti i soggetti della Filiera.

Art. 3 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTICORRUTTIVO

1. **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, l'Appaltatore, il Subappaltatore o il Sub-contraente si impegnano ad inserire rispettivamente nel contratto d'appalto, nei subappalti/subcontratti, nei sub affidamenti, le seguenti clausole:

Clausola n. 1: "L'Appaltatore, Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula di un Subaffidamento, si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria, per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Clausola n. 2: "Le stazioni appaltanti, l'Appaltatore in caso di Subappalto o Sub-contratto; Il Subappaltatore o Sub-contraente in caso di stipula dì un Sub-affidamento, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 cc, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353 e 353-*bis* del codice penale.

Documento di consultazione

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria da parte delle stazioni appaltanti ovvero dell'impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte delle **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra **le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** e l'Appaltatore, o tra i soggetti della Filiera alle condizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e ss.mm.ii.

Documento di Consultazione

Art. 4 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO ANTIMAFIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure indette per l'affidamento degli appalti oggetto del Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano a predisporre nella documentazione di gara e contrattuale, le seguenti dichiarazioni, la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c c:

Clausola n. 1: *La sottoscritta impresa, dopo aver preso completa visione e lettura, si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nell'Intesa per la legalità", sottoscritta tra Prefettura di Matera e* ***la stazione appaltante: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** *in data 7 dicembre 2022 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 7 del medesimo Protocollo.*

Clausola n. 2: *La sottoscritta impresa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e che non si accorderà con altre partecipanti alla gara*". A tal proposito, ***le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** riconosceranno quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica quei casi in cui ricorrano, insieme o da sole, le seguenti circostanze sintomatiche:

I. utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti;
II. utilizzazione anche *di un solo dipendente di altra impresa partecipante;*
III. rapporto di coniugio, *di affinità* o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti;
IV. coincidenza della residenza e/o del domicilio delle imprese partecipanti;
IV. intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

Clausola n. 3: "*La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia è tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare* ***le stazioni appaltanti: Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera.***

2) **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** si impegnano, inoltre, a prevedere nei Contratti d'appalto, nonché a verificame l'inserimento nei contratti della Filiera, quanto segue:

a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti i soggetti della Filiera di assumere a proprio carico gli eventuali oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo dell'appaltatore di far rispettare l'Intesa dai propri subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo alla clausola n. 1 e n. 3 di cui al precedente comma 1, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subappaltatore/subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da questi ultimi stipulati con gli ulteriori Sub-affidatari della Filiera delle Imprese;

c) l'obbligo per il subappaltatore di inserire nei propri Subappalti/Sub-contratti una clausola che subordini sospensivamente l'efficacia della cessione del credito alla preventiva acquisizione, da

Documento di Consultazione

parte delle **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia, nei confronti del cessionario. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti della filiera che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'appaltatore di inviare alla stazione appaltante la documentazione relativa a soggetto cessionario per la conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia;

d) l'obbligo per l'Appaltatore, nel caso di appalti direttamente aventi ad oggetto "Attività sensibili", di qualunque importo, di **comprovare l'avvenuta** o richiesta iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n, 190, (cd. *white list)* già all'atto della partecipazione alla procedura di scelta del contraente. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dall'Appaltatore nei confronti dei propri Subappaltatori/Sub-contraenti, nonché da quest'ultimi, tramite inserimento di analoga disciplina nei contratti, di qualunque importo, della Filiera delle Imprese;

e) l'obbligo per l'appaltatore e per tutti i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'opera, di ricorrere al **distacco della manodopera** solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 sull'impresa distaccante".

3) **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** e l'Appaltatore si impegnano ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo viene contrattualmente assunto dai soggetti della filiera.

4) Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all' art. 80 del Codice Appalti e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto dell'art. 80, comma 5, lett. I) del Codice Appalti.

Documento di Consultazione

Art. 5 - MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE NEI CANTIERI

1) Relativamente agli appalti di lavoro, **le stazioni appaltanti** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** si impegnano a prevedere nei Contratti d'appalto l'obbligo per l'Appaltatore di nominare un Referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un Rapporto di cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletare anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all' art. 93 del Codice Antimafia.

2) Il Rapporto di cantiere dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione dell'operatore economico incaricato, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'Impresa e/o di eventuali altri soggetti che operano in regime di Subappalto, Sub-contratto, Sub affidamento, nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.

3) Il Rapporto di cantiere dovrà essere tenuto nel cantiere stesso e dovrà essere trasmesso settimanalmente, a mezzo e-mail, al RUP.

4) **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** si impegnano a verificare inserimento nei contratti della Filiera di una clausola che preveda che la bolla di consegna del materiale per le forniture necessarie al cantiere indichi il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali.

5) L'inosservanza degli impegni di cui al precedente comma 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata, alle misure inibitorie e pecuniarie di cui al § 7.4 dell'Intesa.

Documento di consultazione

Art. 6 - CONFERIMENTO DATI PER GLI APPALTI DI LAVORI

1. In tutti i Contratti d'appalto o Sub-affidamenti di lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Intesa, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) mettere a disposizione per la eventuale richiesta da parte della Prefettura, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale, l'indicazione del codice fiscale di ciascun dipendente, oltre alle sue generalità complete.

b) mettere a disposizione della Prefettura, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare l'organico;

c) mettere a disposizione della Prefettura, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui alla presente disposizione vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445.

Art. 7 - SANZIONI

§ 7.1. - Esito dell'Informazione interdittiva

7.1.1 in conformità a quanto indicato all'art. 2, comma 5 dell'Intesa, l'esito interdittivo delle informazioni antimafia effettuate successivamente alla stipula di un contratto è sanzionato nei confronti dell'Appaltatore o dei soggetti della Filiera:

1. con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto, salvo quanto previsto dall'art. 94, comma 3 del Codice Antimafia e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 90/2014 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;

2. con l'applicazione di una penale nella misura del 5% dell'importo del Contratto di appalto/Subappalto/Sub-contratto/Sub-affidamento.

§ 7.2. - Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui all'articolo 2, comma 5; all' articolo 3 e all' articolo 4, commi 1 e 2 dell'Intesa.

7.2.1 Il mancato inserimento, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, delle clausole di cui all'articolo 2, comma 5; all' articolo 3 e all'articolo 4, commi 1 e 2 dell'Intesa, è sanzionato ai sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subappalto;

7.2.2 la violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, degli obblighi di

Documento di Consultazione

comunicazione e denuncia indicati nell'articolo 3 e nell'art. 4, commi 1 e 2 dell'Intesa è sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto, fatta salva, nei casi di cui all' articolo 3, la previa intesa con A.N.A.C.

§ 7.3. - Violazione degli obblighi di cui all'art. 4, comma 3 dell'Intesa relativi all'adozione di idonee misure organizzative ed istruzioni al personale ai fini dalla segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

7.3.1 in caso di violazione da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera degli obblighi indicati nell'art. 4, comma 3 dell'Intesa, viene applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del contratto e comunque in misura non superiore a 20.000 euro.

7.3.2. In caso di recidiva, la predetta violazione viene sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subappalto.

§7.4. Violazione degli obblighi di cui all'art 5 dell'Intesa

7.4.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi indicati nell'art. 5, comma 4 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Appaltatore:

I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.000 euro;
II. in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di 1.500 euro;
III. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di 2.500 euro e con la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

7.4.1. Per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 5, comma 1 commesse nel medesimo giorno si applica il criterio della continuazione. Conseguentemente, ad esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito al § 7.4, sub 7.4.1, nn. I, II e III;

7.4.2. L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente § 7.4. non preclude un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto nella documentazione contrattuale.

§7.5. - Violazione obblighi di cui all'art. 6, comma 1 dell'Intesa.

7.5.1. La violazione, da parte dell'Appaltatore o del soggetto della Filiera, di uno o più degli obblighi di comunicazione indicati nell'art. 6, comma 1, entro il termine assegnato è sanzionata:

Documento di consultazione

I. in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari allo 1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

II in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Appaltatore o del Subaffidatario;

III. in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subappalto.

§7.6. - Violazioni imputabili a mandanti di un R.T.O.E. (Raggruppamento Temporaneo di Operatori Economici).

7.6.1. Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 7 siano imputabili a mandanti di un R.T.O.E. le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 3 e 5 del presente articolo si applicano sulla quota risultante da eventuali patti parasociali sottesi al contratto.

§ 7.7. - Modalità di applicazione delle penali.

7.7.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti $$ 7.1, 7.3, 7.4, e 7.5 sono determinate e applicate **dalle stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** nei confronti dell'appaltatore e per il tramite dell'Appaltatore, nei confronti del soggetto della filiera. In tutti i casi **le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera*** ne daranno informazione alla Prefettura. Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (appaltatore/soggetto della filiera), in relazione alla prima erogazione utile ed in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti (esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'opera). Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, alla stazione appaltante e al proprio dante causa contrattuale della filiera delle imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; In caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute dall'impresa nei cui confronti viene applicata la penale, si procederà

Documento di Consultazione

secondo le disposizioni del codice civile.

7.7.2. Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali sono posti a disposizione delle **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, e da queste accantonate nel quadro economico dello specifico intervento. Le stazioni appaltanti potranno disporne per sostenere le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le medesime sanzioni, ovvero all'incremento delle misure per la sicurezza antimafia/anticorruzione. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, verrà effettuata contestualmente al collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni deliberate dai competenti organi delle **stazioni appaltanti**.

7.8. - Risoluzione del contratto.

7.8.1. La risoluzione del contratto di affidamento e la revoca dell'autorizzazione al Subappalto in applicazione del regime sanzionatorio di cui all' Intesa non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico delle **stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, e ove ne ricorra il caso, dell'appaltatore o del soggetto della filiera per il cui tramite viene disposta la risoluzione del contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, e, beninteso, al netto dell'applicazione delle penali previste dai §§ 7.1, 7.3, 7.4 e 7.5.

Art. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, si impegnano affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificheranno (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa subappaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni

Documento di Consultazione

di cui all'art. 5 della L. 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

2. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni le Stazioni Appaltanti risolveranno i contratti ed escluderanno dalle procedure le imprese che hanno commesso gravi violazioni. A tal fine si considerano gravi violazioni:

 - l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;

 - l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

 - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

Art. 9 - FLUSSI FINANZIARI

1. Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori o con la prestazione di servizi o forniture per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, le Stazioni Appaltanti sono chiamate al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

2. Esse pertanto sono tenute ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge citata, vale a dire le Banche e Poste Italiane S.p.A.

3. Le Stazioni Appaltanti provvederanno, altresì, a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.

4. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

5. Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previe intese con le imprese aggiudicatarie.

Art. 10 - MONITORAGGIO E TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

1. In relazione ad appalti di lavori superiori a 500.000 euro le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare

Documento di consultazione

le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti sulla legislazione sul lavoro e sul CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza anche in conformità a quanto previsto da eventuali Protocolli di Legalità, in ambito provinciale, a tutela della sicurezza dei lavoratori.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentative. Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni sarà invitato a partecipare il personale del Reparto Speciale dell'Arma dei Carabinieri competente in materia di lavoro e potranno partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del crono- programma delle opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa ed in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. Il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e l'utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Protocollo.

Documento di Consultazione

Art. 11-ATTIVITÀ' DI VIGILANZA E INFORMAZIONE

1. **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, provvedono a riferire sulla propria attività di applicazione del presente protocollo, inviando alla Prefettura, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

2. **Le stazioni appaltanti:** ***Provincia di Matera, Comune di Matera, Comune di Policoro, Comune di Pisticci, Comune di Bernalda, Comune di Montescaglioso, Comune di Scanzano Jonico, Comune di Tricarico, Comune di Irsina, Comune di Rotondella, Comune di Colobraro, ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera, ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Matera***, si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3 del

Codice Antimafia che configura l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 12 - DURATA DELL'INTESA

1. L'Intesa che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di tre anni e comunque fino al collaudo delle opere, a decorrere dalla data odierna e si intenderà tacitamente rinnovato per un ugual periodo, salvo disdetta da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, tre mesi prima della scadenza.

Matera, 7 dicembre 2022

Prefetto di Matera Dott. Sante Copponi

I Rappresentanti Stazioni Appaltanti

Provincia di Matera

Comune di Matera

Comune di Policoro

Comune di Pisticci

Comune di Bernalda

Comune di Montescaglioso

Comune di Scanzano Jonico

Comune di Tricarico

Comune di Irsina

Comune di Rotondella

Comune di Colobraro

ASM – Azienda Sanitaria Locale Matera

ATER – Azienda Territoriale Edilizia Residenziale MT

Documento di Consultazione